

LA BUROCRAZIA NECESSARIA A TRASPORTARE RIFIUTI

Il rispetto delle prescrizioni e dei titoli autorizzativi

Le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, di intermediazione senza detenzione e di bonifica sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le autorizzazioni, come un po' tutti i documenti di questa natura, contengono delle prescrizioni e, fino al febbraio 2022, erano contenute al termine di ogni titolo autorizzativo. Con la Delibera n. 3 del 7 febbraio 2022, il Comitato Nazionale dell'Albo ha provveduto a standardizzarle per tutti i soggetti, suddividendole per categoria d'iscrizione oltre ad aggiungere adempimenti sia di carattere generale che specifico.

Conviene chiarire fin da subito che il mancato rispetto di una o più prescrizioni può comportare pesanti sanzioni, come per esempio, nel caso disciplinato dall'art. 256/4° del D.lgs 152/2006, l'ammenda e l'arresto laddove si trasportano rifiuti pericolosi, e l'ammenda o l'arresto in caso di rifiuti non pericolosi, oppure semplici sanzioni disciplinari (come la sospensione o la cancellazione) disposte dalle sezioni regionali competenti. Tali sanzioni, spesso poco conosciute e percepite, sono previste dalla delibera ricordata, la quale però allarga il campo di inosservanza non solo alle prescrizioni specifiche legate ai rifiuti, ma anche ad aspetti più generali come la sicurezza sul lavoro, l'ambiente e il trasporto. Infatti, la delibera specifica che «La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a) (sospensione, ndr), e 20, comma 1, lettera d), (cancellazione, ndr) del D.M. 120/2014».

Prescrizioni di carattere generale (categorie 1, 4, 5 e 6)

- L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto del D.lgs 152/2006 e delle norme regolamentari e tecniche di attuazione con particolare riferimento alla tracciabilità dei rifiuti.
- Gli imballaggi e il trasporto devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e, ove applicabili, quelle previste dalla normativa ADR.

Prescrizioni di carattere tecnico operativo (categorie 1, 4, 5 e 6)

- **Veicoli:** l'adeguatezza del veicolo deve essere preventivamente verificata e valutata dal Responsabile Tecnico che deve attestarne, ai fini dell'inserimento in autorizzazione, l'idoneità tecnica al trasporto delle specifiche tipologie di rifiuti descrivendone le caratteristiche. Oltre a questa attività preventiva, il trasportatore deve garantire il mantenimento di tali caratteristiche tramite interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di impedire, durante il trasporto, la dispersione, lo sgocciolamento e la fuoriuscita di esalazioni moleste oltre a provvedere alla protezione dei rifiuti da agenti atmosferici. Tali adempimenti, formalmente in carico solo al trasportatore, dovrebbero invece coinvolgere

e responsabilizzare anche il produttore. Infatti, spesso o quasi sempre i rifiuti sono tenuti all'aperto ed esposti alle intemperie con il conseguente accumulo di umidità o acqua che, di conseguenza, aumenta il rischio di perdite, già possibili per le molteplici sollecitazioni prodotte nel corso del trasporto. Occorre che il trasportatore abbia le registrazioni e le conservazioni di tali interventi tecnici.

Inoltre, è previsto che i veicoli siano sottoposti a «pulizie periodiche e sempre prima di essere adibiti al trasporto di altri tipi di rifiuti». L'ampiezza e la generalità di questa prescrizione, vista la moltitudine di rifiuti, di stati fisici, di attrezzature e modalità di trasporto, crea diverse interpretazioni tecnico-operative, oltre a dubbi sulle modalità per fornire l'evidenza della pulizia. Prima di tutto il termine «pulizia» potrebbe essere più adatto al trasporto di rifiuti solidi alla rinfusa o imballati con spazzamento del cassone e raccolta del residuo, ma non al trasporto di liquidi in autocisterna per il quale sono contemplate attività di lavaggio o addirittura di bonifica. Per l'evidenza appunto dell'avvenuta «pulizia», nel settore delle cisterne ci sono certificati di lavaggio o bonifica (per esempio gli Ecd), mentre nel settore del cassonato non è prevista né esiste una prassi in tal senso, quindi il trasportatore deve registrare su un apposito modulo l'avvenuta pulizia come nel trasporto di alimentari con l'attuazione delle regole HACCP.

- **Verifiche preliminari:** il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito di autorizzazione o iscrizione e che possa ricevere il rifiuto sia in termini di tipologia, sia di quantitativi, in quanto le autorizzazioni dei destinatari possono prevedere limiti quantitativi e quindi potrebbero condurre a respingimenti. Infatti, le prescrizioni prevedono che in caso di mancata ricezione del rifiuto da parte del destinatario, il trasportatore si impegna a riportare il rifiuto allo stesso produttore o a concordare un nuovo destinatario con l'obbligo di registrare le variazioni sul formulario.
- **Emergenze:** in caso di spandimento accidentale i materiali utilizzati per la raccolta devono essere gestiti come rifiuti.
- **Rifiuti sanitari:** è richiesto di rispettare le specifiche disposizioni di questa tipologia di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale per quelli a rischio infettivo.
- **Recipienti mobili:** devono possedere requisiti di resistenza in relazione a ciò che devono contenere con idonee chiusure per impedire la fuoriuscita, accessori per svolgere operazioni di riempimento e svuotamento e mezzi di presa per rendere agevoli le operazioni di movimentazione.

Prescrizioni specifiche per i rifiuti pericolosi (categoria 5, 6 e 1)

Divieti: «È vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi oppure di rifiuti pericolosi e non pericolosi che tra loro risultano incompatibili che possono reagire tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi» oltre ad utilizzare mezzi e recipienti per il successivo trasporto di prodotti alimentari. Questa prescrizione onnicomprensiva, legata al veicolo e non al contenitore, è chiara e legittima per il trasporto alla rinfusa in cassoni o cisterne mono scomparto dove è indubbio il rischio di miscelazione (vietato anche dall'art. 187 del D.lgs 152/2006) ma se presa alla lettera diventa interpretabile sia nel trasporto in colli con imballaggi adeguati o addirittura omologati, sia nel trasporto in cisterne con più scomparti, come ammesso dalla normativa ADR. Si ritiene che in

questo caso il trasporto sia possibile previa verifica delle incompatibilità ADR (ma non tutti i rifiuti pericolosi sono ADR) e della tenuta degli imballaggi e/o cisterne.

Tale prescrizione, soprattutto per il trasporto di rifiuti solidi pulverulenti, è legata – come detto – a quella generale della pulizia, prevista dopo aver trasportato altre tipologie di rifiuti e resa più difficile dalle caratteristiche di pericolo dei rifiuti stessi, in quanto un rifiuto può avere più caratteristiche di pericolosità.

- **Bonifica:** i recipienti fissi e mobili utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di “bonifica” adeguata ogni qualvolta siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti. Anche in questo caso la prescrizione è estensiva ad «altri tipi di rifiuti» (intesi come non pericolosi oppure con caratteristiche di pericolo diverse che possono reagire tra loro come indicato nel capoverso precedente). L'uso del termine «bonifica» richiede un intervento tecnico più complesso rispetto al termine «lavaggio», che è un'operazione di routine per la rimozione di residui di sporco.
- **Imballaggi e colli:** devono riportare una etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo (15 x 15 cm) con la lettera «R» (dimensioni 10 x 8 x 1,5 di spessore) che devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni, permettendo sempre una chiara e immediata lettura. Pertanto, se si utilizzano etichette stampate su semplice carta e attaccate, per esempio, con il nastro adesivo, ci si espone all'applicazione della sanzione per mancato rispetto delle prescrizioni. In presenza di etichette non idonee il conducente ha l'obbligo di chiedere di predisporre l'imballaggio come previsto.
- **Veicoli:** devono riportare una targa di metallo o un'etichetta adesiva a fondo giallo con la lettera “R” da posizionare in alto a destra nella parte posteriore del veicolo.



Sulla permanenza della targa o etichetta, dopo aver scaricato il rifiuto pericoloso, sono nate diverse interpretazioni. C'è chi dice che deve o può essere tolta e chi invece sostiene che deve continuare ad essere esposta in quanto il veicolo non è stato sottoposto a pulizia collegandosi alla normativa adr che prevede specificatamente che il veicolo vuoto non ripulito deve mantenere le stesse segnalazioni come se fosse carico. Innanzitutto, non tutti i rifiuti pericolosi sono classificati anche ADR e pertanto se esclusi non sussiste tale collegamento; in secondo luogo la delibera in questione non prevede specificatamente che la targa o l'etichetta debba essere mantenuta quanto il veicolo viaggia vuoto non ripulito e, infine, l'allegato C punto 8 recita: *«L'imballaggio ed il trasporto di rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni...»*. L'uso della parola «trasporto» (trasferimento da un punto ad un altro punto), dove è richiesto obbligatoriamente un F.I.R., induce a pensare che la targa o l'etichetta serva solo durante il trasporto e non anche successivamente allo scarico, in quanto a quel punto non si può più parlare di trasporto non essendoci né il F.I.R., né nessun altro documento richiesto.

- **Emergenze:** i veicoli devono essere dotati di mezzi per provvedere a una prima e sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione di rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori nonché di DPI per il personale addetto al trasporto. I veicoli per trasporti in ADR dispongono già dell'equipaggiamento previsto, mentre quelli per trasporto di rifiuti pericolosi non ADR potrebbero esserne sprovvisti. Quindi, si ritiene che una pala, un contenitore e materiale assorbente, oltre ai DPI in base alla valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs 81/2008, sia sufficiente per ottemperare a tale prescrizione.

Prescrizioni specifiche per trasporti transfrontalieri (categoria 6)

- **Regolamento:** l'attività di trasporto transfrontaliero va condotto nel rispetto dello specifico regolamento UE 1013/2006.
- **Divieti:** esiste in questo ambito uno specifico divieto di trasportare rifiuti con codice EER 99, salvo nel caso presenti una specifica descrizione del rifiuto stesso secondo la decisione della commissione 955/2014/CE.

Prescrizioni specifiche per intermediari (categoria 8)

- **Verifiche:** una essenziale verifica da tener presente rispetto all'intervento di intermediari, riguarda l'accertamento che il trasportatore sia in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali così come verificare che gli impianti di recupero o di smaltimento siano in possesso delle relative autorizzazioni previste dal D.lgs 152/2006, compresi tutti i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere.

Le spedizioni di rifiuti ADR

I rifiuti pericolosi, in base a specifiche regole, possono essere classificati anche secondo la normativa ADR. In questo caso oltre alla normativa ambientale è richiesta l'applicazione anche degli adempimenti previsti da questa norma tecnica non affatto semplice. Ecco perché, nel 2022 è stato reso obbligatorio anche per gli speditori (produttori nel mondo dei rifiuti) la nomina di un consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose. I principali adempimenti riguardano la marcatura e la segnalazione degli imballaggi e dei colli, l'uso degli stessi, la movimentazione, la segnalazione dei veicoli, l'equipaggiamento, la formazione del conducente ed il documento di trasporto. Le spedizioni di merci pericolose possono essere soggette ad esenzioni (totali o parziali) oppure se non rientrano in specifici parametri sono considerate "in regime adr".

Marcatura e altre regole sui colli

- **Marcatura:** ogni collo deve riportare il numero ONU preceduto dalle lettere "UN" che devono figurare in modo chiaro ed indelebile con un'altezza minima di 12 mm salvo sui colli di capacità di 30 lt o di massa netta di 30 kg e sulle bombole di capacità in acqua inferiore a 60 l che devono misurare almeno di 6 mm. Per gli imballaggi invece fino a 5 litri o di massa netta inferiore a 5 kg le dimensioni devono essere appropriate. Tutti questi marchi devono essere facilmente visibili e leggibili e devono poter essere esposti alle intemperie senza sostanziale degradazione.
- **Pericolo per l'ambiente:** i colli contenenti materie pericolose per l'ambiente (per i rifiuti sicuramente quelli con caratteristica di pericolo HP 14 – ecotossico) devono recare, in modo durevole, lo specifico marchio ad eccezione degli imballaggi semplici e combinati con una quantità inferiore o uguale a 5 lt per i liquidi oppure una massa netta inferiore o uguale a 5 kg per i solidi. Tale marchio deve essere sempre apposto vicino alla marcatura UN con le stesse caratteristiche visibilità, leggibilità e degradazione. I GIR / IBC aventi capacità superiore a 450 litri ed i grandi imballaggi devono disporre di 2 marchi sui lati opposti.
- **Frecce orientamento:** gli imballaggi combinati costituiti da imballaggi interni contenenti liquidi, gli imballaggi semplici muniti di sfati, i recipienti criogenici chiusi o aperti e le macchine o apparecchi contenenti merci pericolose liquide che devono essere mante-



SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLE NORME SUI TITOLI AUTORIZZATIVI

Tipologia	Sanzione ex art. 256/4°
Rifiuti non pericolosi	Arresto da 45 gg a 6 mesi o ammenda da € 1.300 a € 13.000
Rifiuti pericolosi	Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da € 1.300 a € 13.000

Oltre a tali sanzioni, possono esserne applicate altre di natura disciplinare da parte dell'Albo Gestori Ambientali, a seguito di inosservanza delle prescrizioni, che possono comportare la sospensione parziale o totale (di un veicolo, di una categoria o di tutte le categorie) per un massimo di 120 giorni oppure la cancellazione completa. Queste sanzioni disciplinari possono riguardare non solo le prescrizioni fin qui analizzate, ma anche aspetti più generali relativi all'attività di autotrasporto (come per esempio l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori conto di terzi o l'autorizzazione R.E.N.), la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (come la formazione, l'uso di adeguati DPI) fino a norme ambientali generali come ad esempio danni ambientali a seguito di incidenti.

nute in un determinato orientamento devono essere chiaramente marcati da frecce di orientamento che devono essere apposte su entrambi i lati opposti del collo.

- **Etichette di pericolo:** queste etichette devono essere apposte sulla stessa superficie del collo in modo da non essere coperte o mascherate da una parte, da un qualunque elemento di imballaggio o da ogni altra etichetta o marchio e affiancate quando ne sono richieste più di una. Anche qui in caso di GIR / IBC con capacità superiore a 450 litri e i grandi imballaggi devono portare le etichette sui 2 lati opposti. Queste etichette devono essere applicate su fondo di colore contrastante appropriato o avere un bordo continuo o tratteggiato. Le dimensioni minime previste sono pari a 10 cm x 10 cm con la possibilità di essere ridotte proporzionalmente in presenza di dimensioni ridotte del collo a condizione che risultino ben visibili. Tutte le etichette devono poter essere esposte alle intemperie senza sensibile degradazione.



Segnaletiche relative ai veicoli

- **Segnalazioni Arancio:** le unità di trasporto che trasportano merci in "regime ADR" devono avere, disposto su un piano verticale, 2 pannelli arancioni, conformi al capitolo 5.3, che devono essere fissati uno davanti e l'altro dietro all'unità di trasporto. Tali pannelli devono essere ben visibili. In caso di utilizzo di veicoli batteria, veicoli cisterna, unità di trasporto con una o più cisterne, contenitori, contenitori per il trasporto alla rinfusa dovranno avere i pannelli con numeri di identificazione del pericolo e del numero onu. Questi pannelli, con dimensioni di cm 40 x 30 con bordo nero di 15 mm con possibilità di riduzione a 30 cm per 12 per veicoli di dimensioni ridotte, devono resistere alle intemperie, garantire una segnalazione durevole oltre a rimanere efficaci dopo un incendio di 15 minuti e rimanere apposti indipendentemente dall'orientamento del veicolo.



- **Etichette di pericolo:** come per i colli anche le unità di trasporto costituite da contenitori, contenitori per il trasporto alla rinfusa, contenitori cisterna, veicoli cisterna devono disporre sui lati (3 o 4) a seconda della tipologia di attrezzature le etichette conformi al capitolo 5.3 con dimensioni di 25 cm x 25 cm a forma di rombo appoggiato su una punta. Anche in



questo caso le etichette devono resistere alle intemperie e devono permettere di garantire la presenza della segnalazione durante tutta la durata del trasporto.

- **Sovrimballaggio:** in presenza di colli contenenti merci pericolose spediti dove i marchi e le etichette non sono visibili, per esempio per l'uso di film estensibile, tutti i marchi e le etichette presenti sui colli devono essere esposti all'esterno almeno una volta con l'integrazione della dicitura "sovrimballaggio" (dimensioni di 12 mm) scritto nella lingua del paese di spedizione ed in inglese, tedesco o francese se la lingua ufficiale del paese di spedizione non è una di queste tre.

L'equipaggiamento delle unità di trasporto

L'unità di trasporto deve disporre a bordo del seguente equipaggiamento:

- **Ogni veicolo** (quindi in caso di autoarticolato o autotreno i due veicoli) va equipaggiato con: un cuneo di dimensioni adeguate alla massa massima lorda consentita dal veicolo e al diametro delle ruote; due segnali di avvertimento autoportanti; liquido di risciacquo per gli occhi.
- **Per ogni membro dell'equipaggio** vanno tenuti a disposizione: un giubbetto fluorescente, un dispositivo portatile d'illuminazione non suscettibile di fare scintille, un paio di guanti, un dispositivo per protezione degli occhi, una maschera di fuga (solo per etichette 2.3 e 6.1), una pala, un copritombino ed un recipiente per le etichette di pericolo 3, 4.1, 4.3, 8 e 9.

Formazione del personale

I conducenti di veicoli in regime ADR devono disporre del CFP (Certificato di Formazione Professionale) rilasciato a seguito di un corso e relativo esame dai soggetti abilitati. Il CFP è rinnovabile ogni 5 anni tramite la partecipazione a un nuovo corso e relativo esame di rinnovo. I corsi sono organizzati in maniera specialistica. Esistono quelli in versione base dedicati al trasporto in colli, quelli con specializzazione cisterne, quelli con specializzazione esplosivi e radioattivi.

I compiti del responsabile tecnico

I primi compiti del Responsabile Tecnico sono previsti dall'art. 12 del DM 120/2014, in cui gli viene attribuito, a livello generale, l'onere di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

Successivamente, come previsto dal medesimo decreto, l'Albo Gestori Ambientali, tramite la delibera 1 del 23.01.2019, ha dettagliato i compiti prevedendone sia di generali, applicabili a tutte le categorie, sia di specifici relative a singole categorie.

Attribuzioni generali:

- a) coordinare l'attività degli addetti dell'impresa;
- b) definire, per quanto di competenza, le procedure con cui gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di tali circostanze. Questo compito potrebbe essere sviluppato in accordo con il sistema di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione tramite controlli amministrativi e operativi in campo;

d) verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Attribuzioni specifiche per categorie 1, 4, 5 e 6:

- a) redigere e sottoscrivere l'attestazione relativa all'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014. Dal gennaio 2026 dovrà anche attestare la presenza di sistemi di geolocalizzazione per i veicoli destinati al trasporto di rifiuti pericolosi;
- b) controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall'attestazione nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti al fine del rispetto delle diverse prescrizioni;
- c) definire le procedure per:
 - controllare che il codice dell'EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d'iscrizione all'Albo;
 - verificare, da parte dei conducenti e prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
 - eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
 - garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
 - garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;

MEZZI ESTINZIONE INCENDIO

Massa veicolo	Numero minimo estintori	Capacità minima tot. per unità di trasporto	Capacità minima estintore per incendio motore o cabina	Capacità minima estintore supplementare
≤ 3,5 tonn	2	4 kg	2 kg	2 kg
> 3,5 tonn ≤ 7,5 tonn	2	8 kg	2 kg	6 kg
> 7,5 tonn	2	12 kg	2 kg	6 kg

Veicoli in esenzione parziale: 1 estintore da almeno 2 kg

Gli estintori devono essere facilmente raggiungibili dall'equipaggio, coperti contro gli effetti climatici, revisionati, conformi alle prescrizioni e muniti di sigillo

SANZIONI PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Articolo di riferimento	Sanzione	Ipotesi sanzionatorie
Art 168/9° CdS	• Da 414 a 1.665 euro • - 10 punti • Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi	• Veicoli e suoi equipaggiamenti • Etichette e pannelli di pericolo
Art 168/9 bis CdS	• Da 414 a 1.665 euro • - 2 punti	• Documentazione ed equipaggiamento individuale
Art 168/9 ter CdS	• Da 167 a 332,50 euro	• Modalità di trasporto

Le sanzioni sono previste dal codice della strada all'articolo 168 e articolate in tre livelli di gravità. Quella più grave, presente nel nono comma, si applica al veicolo e al suo equipaggiamento

- garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza dei codici EER con quello effettivamente caricato;
- garantire ai conducenti e agli addetti dell'impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (F.I.R.) prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
- coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

Attribuzioni specifiche per categoria 8:

I compiti del responsabile sono così definiti:

- a) garantire adeguata formazione agli addetti dell'impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (F.I.R. e documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
- b) verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.